

## COMMISSIONI RIUNITE

## AFFARI COSTITUZIONALI (I) — IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

I.

## SEDUTA DI VENERDÌ 8 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE DE MARIA

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (4347) . . . . .	1
PRESIDENTE . . . . .	1, 2, 5, 7, 8, 11, 13 14, 15, 16, 19, 20
BALLARDINI . . . . .	3
BARBERI, <i>Relatore per la XIV Commissione</i> . . . . .	2, 5, 12, 14, 16, 19
CAVALLARI NERINO, <i>Relatore per la I Commissione</i> . . . . .	1, 4, 5, 7, 11, 12 13, 14, 16, 19, 20
JACOMETTI . . . . .	14
MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i> . . . . .	2, 3, 5, 8 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20
SCARPA . . . . .	12, 14, 15, 16, 19
USVARDI . . . . .	4, 15, 16

**Discussione del disegno di legge: Modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (4347).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità ».

Comunico alla Commissione che, poiché soltanto nella mattinata di domani avremo il parere, per noi vincolante, della V Commissione bilancio, non potremo procedere in questa seduta né alla votazione del disegno di legge nel suo complesso né a quella di eventuali articoli che comportassero oneri e per cui fosse quindi necessario acquisire prima il suddetto parere.

Gli onorevoli Cavallari Nerino e Barberi hanno facoltà di riferire alle Commissioni.

CAVALLARI NERINO, *Relatore per la I Commissione*. Non ho nulla da aggiungere a quanto da me già riferito in occasione della discussione in sede referente, se non far presente ai colleghi che il testo dello stralcio sottoposto alla loro attenzione è stato concordato con le rappresentanze dei dipendenti dell'istituto e con i funzionari del Ministero del tesoro all'uopo delegati dal Ministro. Pertanto anche gli emendamenti che sono stati apportati al testo originario, e che comportano maggiori spese, sono stati vagliati ed accolti dal dicastero finanziario, salvo alcuni che sono stati elaborati all'ultimo momento, ma che sono di modestissima rilevanza.

**La seduta comincia alle 19,35.**

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo:

Per la I Commissione: Bersani, Carcaterra.

Per la XIV Commissione: Cappello, Cortese Giuseppe e Gennai Tonietti Erisia.

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

D'altra parte, come è detto anche nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge, le maggiori entrate dell'Istituto, derivanti dalle nuove tariffe, compensano largamente il previsto aumento di spesa, per cui, anche se formalmente dobbiamo attendere prima della votazione definitiva il parere della V Commissione, sono in condizione di rassicurare i colleghi sul fatto che sicuramente quanto elaborato dal Comitato ristretto troverà l'approvazione della Commissione suddetta.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione*. Poiché la parte a me affidata atteneva alla revisione delle strutture e dei compiti dell'Istituto superiore di sanità, ed essendo intervenuto lo stralcio, che si limita ai problemi del personale, il mio compito è superato e quindi evidentemente non ho nulla da aggiungere alla mia relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Non ho avuto molto tempo per esaminare gli emendamenti apportati al disegno di legge, ma da un fuggevole esame di essi ho rilevato che comportano addizionali alle spese previste, sulle quali trovai un pieno accordo con i colleghi del Ministero del tesoro. Mi ha meravigliato l'affermazione dell'onorevole Cavallari, secondo cui su questi emendamenti vi è stato unanime accordo, in quanto non comportano alcun aggravio di spesa. Se non sono confortato da un documento del tesoro sui termini di tale accordo, posso discutere gli emendamenti, ma, di fronte ad un loro ulteriore onere di spesa, non posso che rimanere favorevole all'approvazione del testo del Governo. Tale premessa ha lo scopo di evitare il sorgere di questioni che potrebbero portare ad un insabbiamento del provvedimento e che investirebbero responsabilità, che in questo caso il Governo non ha, per aver oltrepassato i limiti dello stanziamento giudicato necessario per rendere operante il disegno di legge.

SCARPA. Vorrei porre all'attenzione dei colleghi una precisazione di una certa importanza. Mi sono trovato (non perché rientrasse nella mia particolare competenza, ma in quanto presentatore di una proposta di legge sulla questione) a seguire i lavori di un gruppo di ricercatori appartenenti a tutti i sindacati e all'Associazione dei ricercatori in ordine all'elaborazione di questo stralcio di disegno di legge e alle considerazioni dell'eventuale maggiore onere da esso derivante (era presente anche l'onorevole Cavallari).

Nessuno ha affermato che questi emendamenti non comportano maggiori oneri finanziari; essi comportano una maggiorazione di spesa esattamente calcolata da un alto funzionario dell'Istituto di cui non ricordo il nome. Tuttavia è stato osservato che la copertura di spesa che era stata prevista era molto larga, tanto da poter coprire anche queste addizionali.

Ritengo che le preoccupazioni espresse dal Ministro possano essere fugate dal parere che domani mattina la Commissione bilancio esprimerà sul disegno di legge. Pertanto penso che possiamo procedere con completa tranquillità a questo riguardo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallaro ha avuto contatti con i funzionari del Tesoro. Per il vero, a me il Tesoro ha fatto presente quanto ha detto il Ministro, e cioè che la copertura era garantita per il testo originario, ma che gli emendamenti portavano variazioni che dovevano ancora essere considerate.

Ora, gli emendamenti presentati dal Governo, che la Commissione aveva fatto suoi, mi sembra fossero stati già discussi con il Tesoro.

Desidererei che l'onorevole Cavallari ci desse dei chiarimenti in proposito.

CAVALLARI NERINO, *Relatore per la I Commissione*. Dirò subito, signor Presidente, che oltre ai colloqui avuti direttamente, il Ministro delegò il direttore generale, dottor D'Alessandria e il capo ufficio legislativo, dottor Fortunato, a discutere il problema, con la massima disponibilità a trovare una soluzione, perché gli emendamenti avessero l'approvazione del Ministero del tesoro.

Noi davamo delle indicazioni per dimostrare che la copertura effettivamente esisteva. Innanzi tutto dicevamo che, dai dati statistici reali ricavati dall'attuale pianta organica dei dipendenti dell'Istituto, si rilevava che il numero delle persone era inferiore all'organico.

Ora, nel punto 8 della relazione troviamo che l'onere finanziario *pro capite* è stato calcolato sommando allo stipendio base di ogni qualifica, ex coefficiente, l'indennità integrativa speciale e l'aggiunta per la famiglia. Solo per quest'ultima voce — moglie e due figli — la media è minore di un terzo. Già questo dimostra che il conto dell'onere è per eccesso, anziché per difetto.

Nell'ultima parte della relazione, poi, si dice che nel 1968 abbiamo un maggior onere di 480 milioni e un aumento di entrate per 927 milioni; per gli anni successivi le cifre sono, rispettivamente, 583 e 977 nel 1969, 817

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

e 1.027 nel 1970, 1.040 e 1.077 nel 1971. Avremmo una decurtazione, rispetto al maggiore onere, nel 1972, che prevede un maggior onere di 1.130 miliardi e un'entrata di 1.127 miliardi.

È evidente che, con questi elementi, noi siamo andati a discutere con i funzionari del Ministero del tesoro, ottenendo il loro assenso.

Vi è di più: abbiamo fatto anche una valutazione specifica degli oneri, per ogni singola voce, come chiedeva il Presidente, onorevole De Maria. Sappiamo così che il maggior onere esiste per quanto riguarda l'aumento da 60 a 80 posti di primo ricercatore, parzialmente compensato dalla parallela diminuzione da 190 a 170 posti di ricercatore; tale onere ammonta a 32 milioni. Per l'aumento anticipato di capi servizio da 2 a 4 nel ruolo direttivo amministrativo l'onere, a equilibrio raggiunto, rimane invariato, mentre all'inizio si ha un maggior onere di 7 milioni, perché anticipiamo una sistemica che è già prevista nel disegno di legge, dove si dice che i 4 posti saranno istituiti nel 1970.

Per gli spostamenti intervenuti tra i posti delle varie qualifiche dei segretari di amministrazione il maggior onere è di 8 milioni; per lo spostamento di un posto nelle due qualifiche superiori di segretari tecnici è di 700 mila lire; per l'introduzione dell'ordinamento simile a quello universitario (ed è questa, direi, la parte fondamentale dell'innovazione) vi sarebbe un maggior onere di 50 milioni, assumendo come quota *procapite* la differenza tra le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 229 e 202.

Per le variazioni del ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti di amministrazione il maggior onere sarà di 27 milioni. Per l'introduzione della carriera universitaria per il personale ausiliario tecnico il maggior onere, calcolato come differenza tra le retribuzioni corrispondenti ai coefficienti medi 180 e 173, sarà di 12 milioni. Per le modificazioni ai posti nelle varie qualifiche del personale ausiliario e di amministrazione il maggior onere è di 900 mila lire.

Per il beneficio derivato dall'articolo 38 dello stralcio della riforma il maggior onere è calcolato in 90 milioni.

Orbene, il maggior onere totale, ad equilibrio raggiunto, dovuto agli emendamenti è pertanto di 130 milioni complessivi; nel periodo iniziale esso è invece di 100 milioni circa; e poiché abbiamo un'entrata superiore, rispetto alle maggiori spese nei primi anni di applicazione della riforma — e quindi di ordi-

namento delle carriere — pari a circa il doppio di quella attuale, i 100 milioni previsti, a nostro avviso, sono largamente coperti.

Difatti io ebbi ieri a dire ai colleghi, in sede referente, che mediamente l'onere è di circa l'1 per cento, che su 1 miliardo corrisponde ai 100 milioni che noi indicavamo.

Ecco perché riteniamo che il tesoro, pur facendo tutte le osservazioni che ha il diritto di fare, esprimerà domattina parere favorevole. Evidentemente, non appena terminata la seduta sarà mio dovere prendere contatto con chi mi aveva dato assicurazioni in tal senso. Mi permetto soltanto di far presente che la persona con la quale abbiamo trattato — un consigliere di Stato, capo ufficio legislativo — purtroppo in questi giorni è malato; non vorrei quindi che ci fosse stata una specie di disguido per questo motivo.

BALLARDINI. Visto che continuano, nonostante tutto, a sussistere dubbi circa le effettive possibilità di copertura, e poiché noi abbiamo una sede in cui tutti questi dubbi possono venire risolti in maniera definitiva ed incontrovertibile (la Commissione bilancio), proporrei di accantonare per il momento quegli articoli e quegli emendamenti la cui copertura non è certa, riservandoci di riprenderli in esame non appena ci sarà formalmente pervenuto il parere definitivo della V Commissione.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il relatore ha detto poco fa che il testo in esame è stato elaborato con la collaborazione dei rappresentanti del personale dell'Istituto superiore, il che è giustissimo, ma vorrei sapere se il Comitato ristretto ha anche tenuto presente il fatto che, un trattamento eccezionalmente privilegiato che potesse essere deciso per questo istituto, potrebbe provocare una valanga di rivendicazioni da parte di tutto il resto del personale del Ministero della sanità, in cui vi sono molti parigrado dei funzionari preposti all'istituto, ed in cui potrebbe anche darsi il caso che diversi direttori generali potrebbero chiedere il trasferimento all'istituto (per poter godere del trattamento migliore), impoverendo così un quadro dirigente che è già abbastanza preoccupante di per se stesso, visto che soltanto in pochissimi settori esso è rispondente (a causa del modo in cui si è venuto formando nel tempo) alle esigenze di una moderna organizzazione sanitaria.

Tutto ciò non può non preoccuparmi, in quanto notevoli mutamenti sono stati apportati al testo governativo originario, che pure era stato elaborato con tutti i rappresentanti

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

del personale dell'Istituto superiore, con il risultato quindi che si corre il rischio di scontentare troppa gente, oltre a quello naturalmente, di vedersi respinti quegli ulteriori miglioramenti per questioni di onere aggiunto.

Spero, in definitiva, che il Comitato ristretto, pur tenendo conto delle caratteristiche e delle finalità particolari di questo istituto, abbia anche valutato quelle che possono essere le conseguenze degli ulteriori miglioramenti apportati ad un testo che già era stato ben accetto dagli interessati, visto che il Ministro della sanità non potrebbe non lamentarsi per un intervento che contribuisce a turbare ulteriormente la situazione all'interno del suo dicastero.

Tutte queste, comunque, sono, come ho già detto, mie personali preoccupazioni ed in definitiva non chiedo altro che dei chiarimenti. È chiaro, d'altra parte, che niente di quanto ho ora detto deve essere considerato come un ostacolo all'approvazione del provvedimento in esame.

USVARDI. Il Ministro Mariotti, nel chiedere chiarimenti e nel sottolineare alcune sue preoccupazioni, ha messo il dito sulla piaga, ma credo comunque che uno dei motivi fondamentali per cui noi dobbiamo approvare questo provvedimento sta proprio nel fatto che l'Istituto superiore di sanità ha urgente necessità di un riordinamento, soprattutto per quanto riguarda il personale e le carriere, perché è indispensabile assicurarsi, con un migliore trattamento, che funzionari, ricercatori e scienziati di valore rimangano in servizio presso l'Istituto, anziché trasferirsi in altre attività, meglio remunerate, ma non così utili e necessarie come quelle svolte dall'Istituto superiore di sanità.

D'altra parte noi abbiamo sempre sostenuto che i funzionari dello Stato devono essere i più qualificati possibili, ma devono anche essere pagati meglio che sia possibile, soprattutto in un settore delicato come quello della difesa della salute pubblica. Ritengo pertanto, pur ritenendo giustificate le preoccupazioni dell'onorevole Ministro, che sia il caso, per questo particolare settore di correre il rischio, viste le funzioni e gli impegni del tutto particolari e veramente essenziali che sono affidate a questo istituto.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione*. Ritengo validissime le preoccupazioni del Ministro Mariotti, ed anzi vorrei aggiungere che ripercussioni si avranno non soltanto nell'ambito del Ministero della sanità, ma anche di tutti gli altri Ministeri, perché,

ad esempio, ben 20 dirigenti di ricerca raggiungeranno l'ex coefficiente 1.040, che non è raggiunto da nessun direttore generale. Le ripercussioni, quindi, vi saranno indubbiamente, ma non si devono dimenticare i caratteri distintivi di questo istituto, per i cui dirigenti è stato giustamente deciso lo sganciamento dalla carriera dell'impiego statale e la equiparazione a quella universitaria, per cui un direttore di ricerca ottiene il trattamento di un docente universitario all'apice della carriera.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Vorrei rilevare che, per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, i coefficienti non sono stati modificati, ma il Comitato ristretto non ha fatto altro che recepire in questo stralcio le disposizioni contenute nel disegno di legge. Pertanto i dubbi espressi dal Ministro in ordine ad eventuali rivendicazioni dei dipendenti non possono derivare dagli emendamenti, sibbene dalla ristrutturazione, proposta dal Governo, dell'Istituto superiore di sanità.

In che cosa consistono gli emendamenti che abbiamo introdotto? Il primo emendamento è quello relativo all'aumento dei posti di ruolo da 60 a 80 per i primi ricercatori (emendamento concordato con il Ministero del tesoro) e alla conseguente riduzione da 190 a 170 del numero dei posti di ruolo per i ricercatori. Per l'applicazione di tale disposizione sono state introdotte norme di attuazione; è stato previsto il principio del ruolo aperto, senza sbarramenti. Vi sono ricercatori che hanno sostenuto e vinto un concorso e che si trovano già in ruolo aumentando il numero dei posti di primi ricercatori si è dovuto evitare che questi rimanessero danneggiati da altri che non hanno sostenuto un concorso. È stato quindi previsto uno slittamento graduale con certe procedure di selezione che il Ministro del tesoro ha accettato.

Vorrei rilevare che in questo testo sono stati introdotti criteri già resi operanti in altri Ministeri in seguito alle proposte dello stesso Governo. Ecco perché crediamo che il lavoro svolto dal Comitato ristretto debba trovare accoglimento.

Come ha proposto l'onorevole Ballardini, ritengo che sarebbe opportuno esaminare questa sera gli emendamenti relativi ai vari articoli; appena la Commissione bilancio ci avrà fatto pervenire il suo parere, potremo in breve tempo approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Accettiamo la proposta dell'onorevole Ballardini; cioè esamineremo

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

il disegno di legge nella stesura originaria dello stralcio e gli emendamenti introdotti. Per la votazione di emendamenti ed articoli che riguardano l'aspetto finanziario dovremo attendere il parere della V Commissione.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Avevo proposto il titolo: « Riordinamento delle carriere del personale dell'Istituto superiore di sanità ». L'onorevole Ballardini opportunamente suggerisce la seguente formulazione: « Ordinamento delle carriere del personale dell'Istituto superiore di sanità ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo testè enunciato dall'onorevole Cavallari.

(È approvato).

L'articolo 1 è identico a quello del testo governativo, tranne il numero, che era 23. Ne do lettura:

(*Carriere*)

Le carriere degli impiegati dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

- carriere direttive;
- carriere di concetto;
- carriere esecutive;
- carriere del personale ausiliario.

Nei quadri I, II, III e IV della tabella B annessa alla presente legge sono stabiliti i ruoli organici per ciascuna carriera.

La pianta organica degli operai dell'Istituto superiore di sanità è distinta in:

- operai specializzati, I categoria;
- operai qualificati, II categoria;
- operai comuni, III categoria.

Nella tabella C annessa alla presente legge è riportata la pianta organica e la paga annua lorda per ciascuna categoria.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 (*ex 24*):

(*Classificazione delle carriere direttive*)

Le carriere direttive comprendono:

- a) ruolo dei ricercatori;
- b) ruolo dei primi ricercatori;
- c) ruolo dei dirigenti di ricerca;
- d) carriera amministrativa;
- e) carriera dei bibliotecari.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 (*ex 25*):

(*Ruolo dei ricercatori*)

La nomina in prova a ricercatore si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea in una delle scienze attinenti alle funzioni dell'Istituto.

Il Ministro per la sanità provvede con proprio decreto ad indire il concorso determinando in conformità alle norme regolamentari i diplomi di laurea specificamente richiesti per l'ammissione, e specificando il laboratorio per il quale i posti sono messi a concorso. Le prove scritte sono tre.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a ricercatore, nominata con decreto ministeriale, è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da due professori ordinari di università, docenti in una delle materie su cui vertono le prove di esame e da due primi ricercatori. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera degli assistenti tecnici che abbiano conseguito la abilitazione alla libera docenza nella stessa materia o in materia affine a quella dei posti messi a concorso.

I vincitori del concorso sono nominati ricercatori e ad essi è attribuita la quarta classe di stipendio.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Il Comitato ristretto ha soppresso, al secondo comma, le parole « e servizio tecnico »; sempre al secondo comma, ha soppresso le parole « direttori di servizio tecnico o di reparto, tutti designati dal consiglio dei direttori di laboratorio » e le ha sostituite con le parole « primi ricercatori » (che devono essere nominati con decreto ministeriale). Inoltre è stato sostituito l'ultimo comma con il seguente: « I vincitori del concorso sono nominati ricercatori e ad essi è attribuita la quarta classe di stipendio ».

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione*. Al quarto comma dell'articolo 3 si prevede che la commissione giudicatrice per la nomina a primo ricercatore sia composta anche da due professori ordinari di università. Proporrò di adottare la formula: « da due professori di ruolo o fuori ruolo ».

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Non sono d'accordo perché i professori fuori ruolo

hanno superato i limiti di età. Poiché ho la certezza che l'Istituto superiore di sanità diventerà un istituto per la ricerca scientifica, occorrono elementi giovani, ed io ritengo che quando si è raggiunta una certa età per ragioni puramente naturali non è possibile ricoprire posti di questo tipo.

Inoltre l'ordinario di facoltà deve dare una produzione scientifica, mentre il professore fuori ruolo non ha più questo obbligo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 4:

*(Ruolo dei primi ricercatori)*

La nomina a primo ricercatore, per ciascun laboratorio si consegue mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare i ricercatori dell'Istituto che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nel ruolo di ricercatori e che siano in possesso di libera docenza in disciplina attinente alle funzioni dell'Istituto.

Allo stesso concorso possono partecipare i professori ordinari, straordinari ed aggregati delle università statali, gli assistenti universitari ordinari con almeno otto anni di servizio nelle stesse università in possesso di libera docenza in disciplina attinente alle funzioni dell'Istituto, nonché i ricercatori provvisti di laurea che abbiano compiuto almeno ott'anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti statali o presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri e in possesso di libera docenza in disciplina attinente alle funzioni dell'Istituto. Ai fini dell'ammissione al concorso il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

La metà dei posti messi a concorso è riservata ai ricercatori dell'Istituto dichiarati idonei; l'eventuale frazione di posto, arrotondata all'unità, è assegnata a favore di questi ricercatori.

La commissione giudicatrice per la nomina a primo ricercatore, nominata con decreto del Ministro per la sanità, è composta dal direttore dell'Istituto, presidente, da due professori ordinari di università docenti in materie su cui vertono le prove di esame designati

dal Ministro della pubblica istruzione e da due dirigenti di ricerca. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e di venti punti per le prove di esame. I titoli valutabili sono i servizi prestati, gli elaborati di servizio e le pubblicazioni scientifiche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Per ciascun candidato il direttore dell'Istituto fa pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

L'esame consiste in un colloquio sull'attività svolta ed in una lezione, secondo il programma che sarà indicato nel bando che indice il concorso.

Sono nominati primi ricercatori, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo la graduatoria di merito, i candidati che abbiano riportato almeno ventun punti su trenta, con non meno di sei decimi per i titoli e per ciascuna delle due prove di esame.

Il concorso per la nomina a primo ricercatore è bandito entro sei mesi dalla disponibilità del posto ed espletato entro sei mesi dalla pubblicazione del bando.

I vincitori del concorso sono nominati primi ricercatori e ad essi è attribuita la quinta classe di stipendio.

Dopo tre anni di regolare ed effettivo servizio e previo giudizio favorevole sulla attività scientifica e di servizio da parte di una apposita commissione costituita nei modi previsti dal secondo comma, i primi ricercatori sono confermati in ruolo ed assegnati alla quarta classe di stipendio.

Nel caso che la commissione di cui al comma precedente dia un giudizio sfavorevole i primi ricercatori vengono ricollocati nel ruolo dei ricercatori, anche in soprannumero da riassorbirsi in occasione delle successive vacanze, conservando l'anzianità acquisita nel ruolo dei primi ricercatori ai fini delle assegnazioni alle successive classi e degli aumenti periodici di stipendio di ricercatore. Nel caso di giudizio sfavorevole per i primi ricercatori non provenienti dai ruoli dell'Istituto, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

Il servizio di ruolo prestato anteriormente alla nomina a primi ricercatori in carriere

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

direttive o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali con stipendi inferiori all'ex coefficiente 500, è computato per la metà e per non oltre quattro anni agli effetti del passaggio dalla quarta alla terza classe di stipendio; lo stesso servizio, se prestato con stipendi corrispondenti all'ex coefficiente 500 è computato per intero e per non oltre quattro anni ai medesimi effetti. Il periodo di insegnamento ufficiale, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore statali, anteriormente alla nomina a primi ricercatori da professori già inclusi in terne o dichiarati maturi nei concorsi a cattedre universitarie col possesso della abilitazione alla libera docenza, è valutato per la metà e comunque per non oltre quattro anni. I periodi di cui al presente comma si cumulano ai soli fini del passaggio di classe citato.

Detti servizi, se prestati con stipendi superiori all'ex coefficiente 500, sono computati per intero agli effetti del passaggio di classe di cui al precedente comma e per non oltre due anni agli effetti dell'anzianità nella terza classe di stipendio.

Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di conferma in ruolo.

CAVALLARI, *Relatore*. Gli emendamenti all'articolo 4 sono consequenziali con quelli inseriti nei precedenti articoli.

Si è introdotto anche il seguente comma aggiuntivo: « Nel caso di giudizio sfavorevole per i primi ricercatori non provenienti dai ruoli dell'istituto, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

#### ART. 5.

##### (Ruolo dei dirigenti di ricerca)

La nomina a dirigente di ricerca per ciascun laboratorio si consegue mediante concorso per titoli ed esame, cui possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, siano in possesso di laurea e di libera docenza in disciplina attinente alle funzioni dell'Istituto e abbiano compiuto complessivamente almeno otto anni di effet-

tivo servizio nelle carriere e nei ruoli direttivi tecnici dell'Istituto.

Allo stesso concorso possono partecipare i professori ordinari, straordinari ed aggregati delle università statali, gli assistenti universitari ordinari con almeno otto anni di servizio nelle stesse università in possesso di libera docenza in disciplina attinente alle funzioni dell'Istituto, nonché i ricercatori provvisti di laurea che abbiano compiuto almeno otto anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti statali o presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri e in possesso di libera docenza in disciplina attinente alle funzioni dell'Istituto. Ai fini dell'ammissione al concorso il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Con il decreto che indice il concorso vengono indicate le discipline per cui viene bandito il concorso stesso.

L'elenco delle discipline per ciascun laboratorio e il numero di posti per ciascuna di esse sono stabiliti, su proposta del comitato amministrativo dell'Istituto, con decreto del Ministro per la sanità da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse modalità può essere aggiornato l'elenco delle discipline e il numero dei posti per ciascuna di esse.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore dell'Istituto, presidente, da due professori ordinari di università docenti in materie su cui verte l'esame, designati dal Ministro della pubblica istruzione e da due direttori di laboratorio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto, con qualifica non inferiore a capo ufficio.

Il direttore dell'Istituto fa pervenire alla commissione giudicatrice, per i candidati interni, i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare e, per i candidati esterni, la documentazione di cui al secondo comma del presente articolo.

L'esame consiste in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta e sui titoli scientifici prodotti.

Il concorso per la nomina a dirigente di ricerca è bandito entro sei mesi dalla disponibilità del posto ed espletato entro sei mesi dalla pubblicazione del bando.

I vincitori del concorso sono nominati dirigenti di ricerca, e ad essi è attribuita la quinta classe di stipendio.

Dopo tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla loro attività scientifica e di servizio da parte di una commissione costituita nei modi previsti dal sesto comma, i dirigenti di ricerca sono confermati in ruolo ed assegnati alla quarta classe di stipendio.

Nel caso che la commissione di cui al comma precedente dia un parere sfavorevole, i non confermati provenienti dai ruoli dell'Istituto vengono ricollocati, anche in soprannumero, nel ruolo di provenienza, utilizzando il servizio prestato in qualità di dirigente di ricerca ai fini delle assegnazioni alle successive classi di stipendio e degli aumenti periodici. Nel caso di giudizio sfavorevole per i dirigenti di ricerca non provenienti dai ruoli dell'Istituto, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

Il servizio di ruolo prestato anteriormente alla nomina a dirigente di ricerca in carriere direttive o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali con stipendi inferiori all'ex coefficiente 500, è computato per la metà e per non oltre quattro anni agli effetti del passaggio dalla quarta alla terza classe di stipendio; lo stesso servizio, se prestato con stipendi corrispondenti all'ex coefficiente 500 è computato per intero e per non oltre quattro anni ai medesimi effetti. Il periodo di insegnamento ufficiale, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore statali, anteriormente alla nomina a dirigente di ricerca da professori già inclusi in terne o dichiarati maturi nei concorsi a cattedre universitarie o col possesso della abilitazione alla libera docenza, è valutato per la metà e comunque per non oltre quattro anni. I periodi di cui al precedente comma si cumulano ai soli fini del passaggio di classe citato.

Detti servizi, se prestati con stipendi superiori all'ex coefficiente 500 sono computati per intero agli effetti del passaggio di classe di cui al precedente comma e per non oltre due anni agli effetti dell'anzianità nella terza classe di stipendio. Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di conferma in ruolo.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. In sostanza si è voluto affermare il principio della temporaneità dell'incarico. Poiché si tratta di un istituto scientifico non è possibile

creare ricercatori inamovibili. Tuttavia nel caso che la produzione dei ricercatori sia insufficiente, per non risolvere il cosiddetto rapporto di impiego, si consente ai ricercatori di tornare nell'ambito dei laboratori di provenienza.

Tale principio si è voluto introdurre per i direttori generali, i quali, pur non essendo sempre all'altezza della situazione, sono inamovibili e il Ministro non può spostarli se non da un ufficio all'altro, pur rimanendo sempre nella stessa amministrazione.

Invece abbiamo voluto introdurre questa cosa nuova, e mi auguro che si estenda a tutto l'organico a livello di direttore.

SCARPA. Desidero esprimere il nostro apprezzamento per questa norma che era contenuta anche nella nostra proposta di legge e che il Ministro ha auspicato sia estesa a tutti i gradi più elevati della carriera statale.

Questa norma assume a nostro avviso un valore del tutto particolare perché ci troviamo in presenza di un istituto di ricerca della massima importanza che ha attraversato un periodo di crisi veramente notevole, dal quale può uscire soltanto creando una qualificazione superiore in breve tempo, cui si frappone, come maggiore ostacolo, quello di voler continuare a mantenere equiparato il personale dell'Istituto stesso a quello di tutte le altre amministrazioni dello Stato. Al fine però un primo passo si è fatto per sbloccare questa situazione e di questo non possiamo che rallegrarci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura degli articoli successivi che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 6.

##### (Nomina a direttore dell'Istituto)

L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro per la sanità, a un dirigente di ricerca, con almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo o ad uno scienziato di chiara fama nelle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista



IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

per il conferimento. Se la nomina è conferita ad un direttore di laboratorio, questi non può conservare la direzione del laboratorio cui è preposto.

Nei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge viene valutata, ai fini di cui sopra, quale anzianità di dirigente di ricerca, l'anzianità maturata nella qualifica di capo dei laboratori.

Il direttore dell'Istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, è inquadrato, con esonero del periodo di prova (di cui all'articolo 5) nel ruolo dei dirigenti di ricerca, anche in soprannumero, alla classe che gli compete in base ai precedenti servizi prestati nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e comunque non inferiore alla terza.

(È approvato).

#### ART. 7.

(Nomina a direttore di laboratorio)

L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, previo parere di una commissione composta dal direttore dell'Istituto, presidente, e da quattro professori ordinari di università nelle materie attinenti al laboratorio di cui due designati dal Ministro per la pubblica istruzione e due dal comitato scientifico dell'Istituto, da un dirigente di ricerca con almeno cinque anni di effettivo servizio nelle carriere e nei ruoli direttivi tecnici dell'Istituto.

Tale ufficio ha la durata di sei anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza.

(È approvato).

### CAPO II.

#### CARRIERE DI CONCETTO

#### ART. 8.

(Classificazione delle carriere di concetto)

Le carriere di concetto comprendono:

- carriera degli assistenti tecnici;
- carriera dei segretari di amministrazione;
- carriera dei segretari tecnici.

(È approvato).

#### ART. 9.

(Carriera degli assistenti tecnici)

La carriera degli assistenti tecnici comprende le seguenti qualifiche:

- assistente capo;
- assistente principale;
- primo assistente;
- assistente;
- assistente aggiunto;
- vice assistente.

(È approvato).

#### ART. 10.

(Nomina a vice assistente tecnico)

La nomina in prova a vice assistente tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il decreto ministeriale che indice il concorso determina in conformità alle norme regolamentari i titoli di studio specificamente richiesti per l'ammissione, le materie che formano oggetto delle prove scritte, delle prove pratiche o tecniche e della prova orale, e specifica il laboratorio per il quale i posti sono messi a concorso.

Le prove scritte sono due.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a vice assistente tecnico è composta da un dirigente di ricerca, presidente, da un docente universitario nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un primo ricercatore e da due ricercatori. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

(È approvato).

#### ART. 11.

(Promozione a primo assistente tecnico)

La commissione giudicatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per i posti di primo assistente tecnico è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un docente universitario in una delle materie su cui vertono le prove di esame, un dirigente di ricerca e da due primi ricercatori. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

(È approvato).

ART. 12.

(*Carriera dei segretari tecnici*)

La carriera dei segretari tecnici comprende le seguenti qualifiche:

segretario tecnico capo;  
segretario tecnico principale;  
primo segretario tecnico;  
segretario tecnico;  
segretario tecnico aggiunto;  
vice segretario tecnico.

I segretari tecnici svolgono le loro funzioni presso il museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a vice segretario tecnico per la biblioteca, è composta da un bibliotecario superiore dell'Istituto, presidente, da due professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, da un ricercatore e da un impiegato della carriera direttiva del personale di biblioteca con qualifica non inferiore a bibliotecario capo. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a vice segretario tecnico per il museo sperimentale e segreteria didattica è composta da un primo ricercatore, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un ricercatore e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

La commissione giudicatrice del concorso per la promozione a primo segretario tecnico per la biblioteca, è composta dal direttore della biblioteca, presidente, da un primo ricercatore, da un impiegato di biblioteca governativa con qualifica di direttore di biblioteca di seconda classe o corrispondente e da due impiegati della carriera direttiva del personale di biblioteca con qualifica non inferiore a bibliotecario superiore. Le funzioni

di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

La commissione giudicatrice del concorso per la promozione a primo segretario tecnico per il museo sperimentale e segreteria didattica, è composta dal capo del museo sperimentale e segreteria didattica, presidente, da un professore d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un primo ricercatore e da due impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

(È approvato).

CAPO III.

CARRIERE ESECUTIVE.

ART. 13.

(*Classificazione delle carriere esecutive*)

Le carriere esecutive comprendono:

carriera degli aiutanti tecnici;  
carriera degli aiutanti di amministrazione.

(È approvato).

ART. 14.

(*Carriere degli aiutanti tecnici*)

La nomina in prova ad aiutante tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Il decreto ministeriale che indice il concorso determina in conformità all'ordinamento dell'Istituto le materie che formano oggetto della prova scritta, della prova pratica e della prova orale e specifica il laboratorio per il quale i posti sono messi a concorso.

La commissione giudicatrice del concorso è composta da un primo ricercatore, presidente, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nelle materie su cui vertono le prove di esame, da due ricercatori e da un assistente tecnico capo. Le funzioni di segretario sono disim-

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

peginate da un impiegato della carriera di concetto dei segretari di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a primo segretario.

I vincitori del concorso sono nominati aiutanti tecnici e ad essi è attribuita la sesta classe di stipendio.

(È approvato).

#### CAPO IV.

##### CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO

#### ART. 15.

##### (Classificazione delle carriere del personale ausiliario)

Le carriere del personale ausiliario comprendono:

carriera del personale ausiliario tecnico;  
carriera del personale ausiliario di amministrazione.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Vorrei fare alcune brevi considerazioni a proposito di questo e dei due successivi articoli.

Da quanto mi comunica il Ministero del tesoro, la carriera universitaria arriva, per il gruppo B, al coefficiente 402, mentre per questo personale dell'Istituto superiore di sanità è previsto un coefficiente 500. Il tesoro propone quindi la creazione per il personale ausiliario attuale di un ruolo ad esaurimento, lasciando immutata l'organizzazione attuale.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al relatore Cavallari, prima di procedere oltre, se ritiene che quanto previsto all'articolo 17 successivo comporti oneri per cui è necessario attendere il parere della Commissione bilancio o se non si possa invece decidere in questo momento.

CAVALLARI NERINO, *Relatore per la I Commissione*. A mio avviso nel contesto di questi tre articoli si tratta soltanto di risolvere una questione di ordine procedurale e non già finanziario, visto che il testo, come ho già detto in apertura dei lavori, è stato concordato sia con i rappresentanti sindacali che con quelli del Ministero del tesoro, e visto anche che tale dicastero mi ha proprio in questo momento confermato la propria adesione a tutto il testo del Comitato ristretto.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Effettivamente tale notizia mi è pervenuta su mia esplicita richiesta, proprio in questo momento.

PRESIDENTE. Possiamo quindi procedere oltre e passare alla votazione dell'articolo 15. L'articolo 15 (*ex* 43) non è stato modificato. Ne do lettura:

##### (Classificazione delle carriere del personale ausiliario)

Le carriere del personale ausiliario comprendono:

carriera del personale ausiliario tecnico;  
carriera del personale ausiliario di amministrazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli *ex* 44, 54 e 55 sono stati soppressi.

Do lettura dell'articolo 16:

#### ART. 16.

##### (Carriere del personale ausiliario tecnico)

L'assegnazione alla prima classe di stipendio di sorvegliante tecnico viene effettuata, nel limite di un terzo dei posti in organico, mediante scrutinio per merito comparativo fra i sorveglianti tecnici che abbiano compiuto quattro anni nella seconda classe di stipendio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

#### ART. 17.

##### (Avanzamenti di carriera)

L'assegnazione del personale tecnico delle carriere direttive, esecutive ed ausiliarie alle classi di stipendio successive a quella iniziale di ogni qualifica viene effettuata dal comitato amministrativo con decorrenza dalla data del compimento dell'anzianità prevista nei quadri della tabella B annessa alla presente legge.

I suddetti impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato nel rapporto informativo più di una volta il giudizio complessivo inferiore a distinto e che abbiano demeritato successivamente al periodo cui si riferisce l'ultimo rapporto sono esclusi dalle assegnazioni di cui al precedente comma nonché dall'ammissione a concorsi, esami e scrutini.

Nella tabella B annessa alla presente legge sono riportati gli *ex* coefficienti per la determinazione del trattamento economico.

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

Agli impiegati dell'Istituto spettano, in rapporto a ciascun ex coefficiente, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. A mio avviso l'articolo ex 54, che abroga l'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrebbe essere mantenuto; il suddetto articolo 220 prevede che il direttore venga collocato a riposo all'età di 75 anni.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*: Trattandosi di un problema collegato alla riforma generale, in quella sede si risolverà anche il problema del collocamento a riposo del direttore; abbiamo quindi ritenuto opportuno di evitare al Ministro di dover prendere una decisione per l'Istituto superiore di sanità, tenendo conto anche delle disposizioni del successivo articolo 22.

SCARPA. Abrogando l'articolo 220, a quale età sarebbe collocato a riposo il direttore dell'Istituto? Se in seguito a tale abrogazione si rientrasse nella norma generale che prevede il collocamento a riposo all'età di 65 anni, saremmo pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. L'articolo 220 in questione recita: « Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è collocato a riposo al compimento del settantacinquesimo anno di età ». Ovviamente, abrogando questa disposizione, il collocamento a riposo avverrebbe al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Prego la Commissione di mantenere l'articolo ex 54.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Sono favorevole all'accoglimento della richiesta dell'onorevole Ministro. Avevamo soppresso questo articolo poiché riguarda una modificazione ad uno stato di fatto esistente, che non volevamo alterare in attesa della riforma generale.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione*. Desidero fare una questione di merito. Questo provvedimento va esaminato e discusso ora: se riordiniamo le carriere, non possiamo rimandare ad altra sede quanto oggi siamo chiamati a decidere. L'assimilazione con il professore universitario di questi dipendenti non ha senso, in quanto il professore universitario lascia la cattedra a 70 anni e rimane fuori ruolo fino a 75 anni, conser-

vando l'obbligo della ricerca scientifica, pur non avendo più la direzione di un istituto.

Propongo pertanto di mantenere in vita l'articolo 54 del disegno di legge.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Concordo sull'opportunità di ripristinare l'articolo 54.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di richiamare in vita l'articolo 54 del disegno di legge, che per coordinamento diventerà articolo 17-bis.

(È approvato).

L'articolo 17-bis risulta pertanto così formulato:

« È abrogato l'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Do lettura dell'articolo 18 nel testo del Comitato ristretto:

## TITOLO II.

### DISPOSIZIONI VARIE E COMUNI

#### ART. 18.

(*Compensi particolari*)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità continuerà ad essere corrisposto, con le procedure vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il compenso per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto o della ricerca di servizio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19 nel testo del Comitato ristretto:

#### ART. 19.

(*Lavoro straordinario*)

Il direttore può autorizzare i dipendenti dell'Istituto, di qualsiasi ruolo o qualifica, alla prestazione di lavoro straordinario, fino al limite di sessanta ore mensili.

SCARPA. Desidero precisare che noi abbiamo tale articolo, che rappresenta un artificio, cioè una concessione fatta dal Ministero del tesoro affinché i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità abbiano una aggiunta al loro stipendio, che impedisca in una certa misura la fuga dei cervelli.

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

Noi siamo dell'avviso che per gli scienziati di alto livello occorra avere il coraggio di fare le cose in modo diverso da quanto si attua nell'ordinamento statale. Il Governo della prossima legislatura dovrà tener presente questa esigenza: all'Istituto superiore di sanità lavorano personalità di alto rilievo, che possono essere offesi da un articolo di tal genere.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ricordo che anche da questa Commissione è stato approvato un disegno di legge con il quale l'istituto è autorizzato con stanziamenti cospicui a servirsi di personale estraneo all'istituto stesso.

Comunque, terrò presente l'esigenza sottolineata dall'onorevole Scarpa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

(Mensa di servizio e asilo nido)

Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanità, una mensa di servizio per i propri dipendenti, che debbano svolgere un orario continuativo di lavoro ed un asilo nido per l'alimentazione e l'assistenza dei bambini, di età non superiore ai tre anni, di madri dipendenti dell'Istituto medesimo.

All'onere derivante dall'allestimento e dall'arredamento della mensa di servizio e dell'asilo nido — calcolato in lire 50 milioni — si farà fronte per l'anno 1968 con una corrispondente riduzione del Capitolo 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

La gestione della mensa di servizio e dell'asilo nido potrà essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro e per quanto attiene all'asilo nido di concerto anche con il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

Sullo stesso Capitolo 1328 graverà una sovvenzione per le spese generali di funzionamento nella misura massima di lire dieci milioni per l'esercizio 1968 e per gli esercizi successivi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

(Lavoro notturno e festivo)

Al personale che per esigenze di servizio debba prestare la propria opera durante le ore notturne o in giornate considerate festive dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni, e per una durata complessiva non inferiore a 6 ore, è corrisposto un compenso pari al cinquanta per cento del trattamento economico ragguagliato a giornata, secondo i criteri dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e riferito alle posizioni iniziali delle classi di stipendio delle varie qualifiche.

CAVALLARI NERINO, *Relatore per la I Commissione*. Si è ritenuto opportuno inserire questa norma perché buona parte del personale dell'istituto è tenuta, per esigenze di servizio, a prestare, a turno, in maniera pressoché continuativa la propria opera sia di notte che nei giorni festivi e quindi appare logico prevedere un compenso straordinario.

Su questo punto il Ministero del tesoro ha obiettato che ciò costituirebbe un precedente che potrebbe essere invocato anche da altri settori dell'amministrazione statale, ma nonostante ciò a me sembra giusto risolvere questo problema, particolarmente sentito dal personale dell'Istituto superiore di sanità.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono contrario all'introduzione di questa norma, sia perché la legge che stiamo esaminando non prevede affatto la modifica dell'attuale situazione degli orari, sia perché quello del lavoro notturno e festivo è un problema che va risolto in maniera uniforme e contestuale per tutto il rapporto di pubblico impiego.

D'altra parte non è certo soltanto il personale dell'Istituto superiore a doversi sobbarcare l'onere di lavoro notturno o festivo, perché, ad esempio, durante il recente terremoto di Sicilia, tutto il personale del mio Ministero si è trovato a dover lavorare senza soluzione di continuità, ma a ciò si è fatto fronte soltanto con il normale compenso per lavoro straordinario e con il rilascio di attestati di benemerita.

Non ritengo, quindi, che sia il caso di prevedere ulteriori benefici per un personale che si trova già in posizione di assoluto privilegio rispetto a tutto l'altro personale del

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

Ministero della sanità e dello Stato in generale. Sono del parere pertanto che sia opportuno rinviare la discussione della norma prevista in questo articolo a quando si provvederà ad una disciplina generale della materia per tutti i rami dell'impiego statale.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare all'onorevole Ministro che nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità si realizzano particolari esperimenti che devono essere proseguiti incessantemente giorno e notte. Questo è piuttosto frequente, il che significa che, mentre per il personale di altri servizi del Ministero della sanità o di altri ministeri il lavoro notturno e festivo rappresenta un'assoluta eccezione (in occasione di alluvioni, terremoti, eccetera), continuamente invece il personale dell'istituto è costretto a lavorare tutta la notte ed a considerare la domenica un giorno come un altro.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ritengo che per far fronte a queste situazioni sia sufficiente il disposto dell'articolo 18, che rappresenta già una esclusiva di questo personale nei confronti di quello di tutte le altre branche dell'organizzazione statale.

SCARPA. Vorrei ancora una volta ricordare al Ministro Mariotti una considerazione da lui stesso fatta più volte, e cioè che questo istituto non può, per i suoi particolari caratteri e le sue precipue finalità, essere assolutamente paragonato con tutto il resto dell'amministrazione statale. D'altra parte, come giustamente è già stato ricordato dal Presidente, è normale che l'istituto dia vita ad esperimenti scientifici che devono essere proseguiti ininterrottamente notte e giorno, festa o non festa. Sarebbe quindi giusto prevedere questo particolare trattamento, che del resto si ritrova in tutti i contratti di lavoro che prevedono prestazioni notturne e festive; tanto più che non credo sia sufficiente quanto previsto dall'articolo 18, visto che esso ha uno scopo del tutto diverso e riguarda soltanto il personale con una qualifica più elevata, anche se non esplicitamente.

Ritengo quindi giusto e necessario l'inserimento di questo articolo 21 e preannuncio che il mio gruppo voterà in questo senso.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Io, comunque, ho esposto la mia opposizione di principio e i miei timori. La Commissione, naturalmente, è libera di decidere come meglio crede, ed alle sue decisioni io mi rimetto, però si tenga conto anche del fatto che una norma simile può dare luogo a molti abusi, perché non sono in molti a resistere alla tentazione di arrotondare lo stipendio dichia-

rando un lavoro notturno o festivo che in realtà non hanno mai fatto.

SCARPA. Questo, purtroppo, è un malcostume molto diffuso nell'ambito dell'impiego statale, ma oso sperare che ciò non abbia ad accadere in un campo cui sono preposti scienziati della cui integrità non vi è ragione di dubitare.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione*. Tra i principi informativi che ci hanno guidato in questa opera di riforma dell'Istituto superiore, vi è anche quello della necessità di evitare la fuga di personale altamente qualificato dall'Istituto stesso, equiparando tale personale a quello universitario.

Quello che succede nell'Istituto superiore di sanità in occasione di particolari esperimenti, succede anche con la stessa frequenza anche in tutti gli istituti universitari, per il cui personale non è però prevista nessuna norma del genere di quella che vorremmo ora introdurre con questo articolo 21, essendo lasciato alla discrezione del direttore del laboratorio la possibilità di concedere una giornata o mezza giornata di riposo a quel personale che ha dovuto lavorare di notte o in giorni festivi. Pertanto, proprio perché si è detto che si vuole porre il personale dell'Istituto superiore sullo stesso livello di quello universitario non ritengo opportuno né giustificato l'inserimento dell'articolo 21.

IACOMETTI. L'articolo 21 riguarda non soltanto il personale scientifico, ma tutto il personale dell'Istituto superiore di sanità. Ora, mi pare si debba fare una distinzione. Il personale non scientifico, esecutivo, deve essere equiparato al personale di tutti gli altri ministeri. Occorre vedere se negli altri ministeri il lavoro notturno ha una particolare retribuzione. Il personale scientifico invece potrebbe essere considerato a sé.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Temo che questa disposizione possa essere invocata da altri impiegati dello Stato. Il Governo ritiene che sia opportuno rinviare la soluzione della questione alla normativa dell'orario di lavoro che dovrà regolare la vita dell'Istituto superiore di sanità.

SCARPA. Vorrei pregare il Presidente di rinviare a domani mattina una decisione in merito a tale questione, con la preghiera all'onorevole Cavallari di informarci più dettagliatamente in ordine alle condizioni inerenti al laoro notturno nelle altre branche della pubblica amministrazione.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Accetto la richiesta di rinvio con il proposito di aggiornarmi sui dati richiesti.

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

PRESIDENTE. In seguito alla richiesta formale di rinvio dell'onorevole Scarpa, l'articolo 21 rimane accantonato.

Do lettura dell'articolo 22 (ex 59):

(*Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato*)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive norme.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 60 è stato soppresso. Ne do comunque lettura:

ART. 60.

(*Scioglimento centri di studio*)

Sono sciolti e posti in liquidazione il centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 355, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 221; il centro per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 352, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1960, n. 224; il centro di studi per la difesa contro le radiazioni, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 504, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 222.

Il liquidatore viene nominato dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

I beni residui sono devoluti allo Stato; quelli fra essi che vengono riconosciuti utili alle funzioni dell'Istituto sono ad esso destinati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la sanità.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ritengo che l'articolo 60 debba essere mantenuto. Infatti è necessario sciogliere i centri di studio, che spesso sono fantomatici e creano emorragie finanziarie che non possono essere controllate. Al di fuori dell'Istituto superiore di sanità, i centri di studio possono essere

istituiti solo sotto la vigilanza del Ministero della sanità; quando non sono riconosciuti, sono ritenuti illegittimi in base alle leggi dello Stato.

SCARPA. Vorrei rilevare che il pregio di questo stralcio consiste nell'aver evitato la soluzione di problemi di ordine istituzionale dell'Istituto, per concentrare le norme unicamente sul problema dell'ordinamento delle carriere del personale. Qualora accettassimo di introdurre altre questioni nel provvedimento, verremmo meno al criterio che ci siamo posti votando il titolo.

Queste osservazioni potrebbero far presumere al Ministro che il nostro gruppo è favorevole al mantenimento dei centri di studio. Non è vero, e ciò è dimostrato dal fatto che anche la nostra proposta di legge contemplava la loro soppressione. Tuttavia ci sembra importante che questo stralcio non assuma l'aspetto di una riforma, perché se così fosse potrebbe costituire un pretesto per non procedere alla riforma di cui l'Istituto ha bisogno. Per queste ragioni siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo 60.

USVARDI. È indubbio che con questo disegno di legge si cerca di affrontare un settore ben definito. Tuttavia occorre considerare che questi centri di studio non hanno più motivo di esistere, tant'è vero che nel disegno di legge presentato dal Ministro e nella proposta di legge Scarpa vi è la rubrica « scioglimento dei centri di studio »; si cerca cioè di far vivere un cadavere.

Mi pare che non abbia motivo di esistere quanto è stato affermato in ordine alla necessità di non toccare assolutamente il riordino dei centri di studio, specialmente dopo quanto è stato denunciato in questa Commissione (ricordo l'intervento dell'onorevole Messinetti qualche anno fa).

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Non si tratta di attuare una riforma, ma si tratta solamente di regolamentare una situazione che potrebbe recare gravi conseguenze. Si tratta di eliminare le condizioni perché casi analoghi a quelli denunciati si verificino, dando la possibilità al Ministero della sanità di sciogliere questi centri di studio.

Il Governo quindi insiste sulla proposta di inserire nel provvedimento l'articolo 60 del disegno di legge originario, concernente lo scioglimento dei centri di studio.

PRESIDENTE. Desidero far notare al Ministro che il titolo del provvedimento in esame è: « Riordinamento delle carriere del personale dell'Istituto superiore di sanità »,

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

per cui lo scioglimento dei centri di studio è materia che ha attinenza relativa con l'ordinamento delle carriere.

Sono del parere che l'abuso non proibisca l'uso. A Roma vi è il centro studi contro le radiazioni e la capitale d'Italia è la città in cui si registra percentualmente un maggiore assorbimento di radiazioni *pro capite*:

Vorrei quindi pregare gli onorevoli relatori di approfondire la questione relativa alla opportunità dello scioglimento dei centri di studio.

SCARPA. Desidero far osservare che le attività svolte dal centro di studi per la difesa contro le radiazioni sono attività dell'Istituto superiore di sanità, il quale dovrebbe essere in condizioni già oggi di svolgere attività di ricerca in questo settore nei propri laboratori.

Voglio precisare che io non sono favorevole al mantenimento dei centri di studio: una cosa è che i laboratori dell'istituto si occupino di tali ricerche insieme con ricercatori stipendiati; altra cosa è che questi centri compiano le ricerche in collaborazione con l'industria privata.

I centri sono stati costituiti come entità autonome, proprio perché venissero finanziati dall'industria privata e da centri di ricerca stranieri. E questo ha rappresentato il veicolo di gravi abusi.

Personalmente sono rimasto fermo al criterio che il Comitato ristretto intendeva seguire, nel senso di sopprimere i centri di studio in un secondo tempo, affinché questi rimanessero come incentivo ad attuare al più presto la riforma.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Rispetto profondamente i punti di vista degli onorevoli De Maria e Scarpa, ma se un giorno si avrà una nuova denuncia, il Governo si troverà in una posizione di maggiore responsabilità rispetto alla maggioranza, in quanto la sua responsabilità è più diretta.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione*. Il Presidente ha avanzato preoccupazioni in ordine all'eventualità che l'articolo 60 del disegno di legge originario venisse ad inserirsi nel contesto del provvedimento in esame, che concerne il riordinamento delle carriere del personale dell'Istituto superiore di sanità. Mi pare che tali preoccupazioni non abbiano motivo di esistere, in quanto il capitolo che stiamo esaminando concerne le disposizioni varie e comuni, per cui in tale ambito rientra perfettamente l'articolo 60 relativo allo scioglimento dei centri di studi.

Del resto la questione dei centri di studio riguarda anche il riordinamento del personale.

Ho qui una tabella da cui risulta che, nella ristrutturazione dell'Istituto superiore di sanità, è prevista la costituzione di gruppi di studio al posto degli attuali centri di studio.

Quindi, visto che tali centri dovrebbero domani essere sostituiti, e sia per ragioni formali che sostanziali (nonché per ragioni di opportunità politica, visti i recenti scandali), sono del parere che si debba mantenere l'articolo 60 del disegno di legge originario e provvedere quindi allo scioglimento dei centri di studio.

USVARDI. Vorrei sottolineare quanto già fatto acutamente rilevare dal collega Barberi, e cioè che questo problema non può essere risolto astraendosi dal significato politico di una norma del genere.

Se infatti tutti riconosciamo che i centri di studio non hanno più possibilità di funzionamento, viste le nuove condizioni che noi andiamo a creare proprio con l'approvazione di questa legge, non vedo perché essi debbano essere mantenuti in vita, soprattutto tenendo conto delle considerazioni e delle preoccupazioni del Ministro, il quale giustamente ci invita a togliere di mezzo qualcosa che non ha più effettive possibilità di vita ma che potrebbe ancora dar luogo a seri inconvenienti. Anche io, pertanto, sono favorevole al mantenimento dell'articolo 60 del testo governativo originario.

CAVALLARI NERINO, *Relatore per la I Commissione*. Ove si intendesse effettivamente introdurre nel nuovo testo l'articolo 60 e si procedesse cioè allo scioglimento dei centri di studio, si porrebbe un nuovo e grave problema, quello della sistemazione del personale che in questo modo si troverebbe senza lavoro, problema che in Comitato ristretto non abbiamo affatto affrontato, in quanto mancavano i presupposti per rendere necessario un esame del genere.

Se quindi si ritiene di dover procedere allo scioglimento di questi centri di studio, appare necessario rinviare l'esame di questo articolo 60, in quanto in calce ad esso si dovrebbe preedere un comma aggiuntivo che definisca la sorte del relativo personale.

PRESIDENTE. Rinviemo pure l'esame di questo articolo aggiuntivo, ma dobbiamo tenere anche conto del fatto che possono sorgere difficoltà di ordine formale per il fatto che il contenuto di questo articolo non rientra affatto nell'ambito di quanto previsto dal nuovo titolo del provvedimento.



Passiamo quindi all'articolo 23:

### TITOLO III.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

##### ART. 23.

(Inquadramento)

L'inquadramento degli impiegati ed operai dell'Istituto nei nuovi ruoli, qualifiche, classi di stipendio, categorie, di cui alle tabelle *B* e *C* annesse alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità (determinata con i criteri di cui all'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), e di ruolo, e secondo quanto previsto nei successivi articoli, è disposto con decreto del Ministro per la sanità, sentito il comitato amministrativo dell'Istituto, ed avrà effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

##### ART. 24.

(Inquadramento dei dirigenti di ricerca, dei primi ricercatori e dei ricercatori)

« Nei ruoli organici dei dirigenti di ricerca, dei primi ricercatori e dei ricercatori sono inquadrati, nei modi indicati nei successivi commi, gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere direttive dei vari laboratori ed al ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica.

Gli attuali capi dei laboratori con almeno otto anni di anzianità nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente 900 sono inquadrati tra i dirigenti di ricerca alla prima classe di stipendio, conservando l'anzianità eccedente gli otto anni ai fini degli aumenti periodici di stipendio; gli attuali capi dei laboratori con almeno tre anni di anzianità nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente 900 sono inquadrati tra i dirigenti di ricerca alla seconda classe di stipendio, conservando l'anzianità eccedente i tre anni ai fini dell'assegnazione alla prima classe di stipendio e degli aumenti periodici.

I restanti capi dei laboratori sono inquadrati tra i dirigenti di ricerca, conservando *ad personam*, l'attuale trattamento economico; gli stessi saranno assegnati alla seconda classe di stipendio al raggiungimento dei tre anni di anzianità complessiva nelle qualifiche di capo dei laboratori e di dirigente di ricerca.

Gli attuali capi dei laboratori assumono la direzione dei rispettivi laboratori per il

periodo previsto dall'articolo 7 e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli attuali primi ricercatori con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente 670 sono inquadrati tra i primi ricercatori alla prima classe di stipendio, conservando l'anzianità eccedente i dieci anni ai fini degli aumenti periodici di stipendio; gli attuali primi ricercatori con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente 670 sono inquadrati tra i primi ricercatori alla seconda classe di stipendio, conservando l'anzianità eccedente i cinque anni ai fini dell'assegnazione alla prima classe di stipendio e degli aumenti periodici. I restanti primi ricercatori sono inquadrati tra i primi ricercatori, conservando *ad personam* l'attuale trattamento economico; gli stessi saranno assegnati alla seconda classe di stipendio al raggiungimento dei cinque anni di anzianità complessiva nella qualifica di primo ricercatore.

Per i primi ricercatori di cui al comma precedente non si tiene conto degli anni per i quali non sia stata riportata almeno la qualifica di « distinto ».

Gli attuali ricercatori con oltre 5 anni di anzianità dal conseguimento della promozione a ricercatore aggiunto a seguito di concorso di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati alla prima classe di stipendio nel ruolo dei ricercatori, conservando l'anzianità eccedente i 5 anni ai fini degli aumenti periodici. I restanti attuali ricercatori sono inquadrati alla seconda classe di stipendio nel ruolo dei ricercatori e conseguiranno la prima classe di stipendio dopo 5 anni di anzianità dal conseguimento della promozione a ricercatore aggiunto a seguito del suddetto concorso. Gli attuali ricercatori aggiunti sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori alla seconda classe di stipendio, conservando l'anzianità acquisita nella qualifica di ricercatore aggiunto; essi conseguiranno la prima classe di stipendio dopo 5 anni di anzianità dal conseguimento della promozione a ricercatore aggiunto a seguito dello stesso concorso.

I ricercatori ed i ricercatori aggiunti di cui al precedente comma possono essere collocati, previo parere favorevole del comitato amministrativo, alla quarta classe di stipendio nel ruolo dei primi ricercatori, purché siano in possesso della libera docenza ed abbiano compiuto almeno 5 anni di anzianità dal conseguimento della promozione a ricer-

catore aggiunto a seguito di concorso di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; in assenza di libera docenza il collocamento può essere effettuato, con le stesse modalità, con almeno 7 anni di anzianità dal predetto concorso.

Gli attuali aiuti sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori alla terza classe di stipendio con decorrenza dalla data del compimento del secondo anno dell'ingresso in carriera, conservando l'anzianità eccedente i due anni ai fini della assegnazione alla classe di stipendio superiore e degli aumenti periodici.

Gli attuali assistenti sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori alla quarta classe di stipendio, conservando l'anzianità acquisita nella qualifica ai fini degli aumenti periodici di stipendio e dell'assegnazione alla successiva classe di stipendio.

L'attuale capo del museo sperimentale e segreteria didattica è assegnato alla qualifica di primo ricercatore alla prima classe di stipendio, conservando l'anzianità nelle qualifiche corrispondenti all'ex grado quinto eccedente i dieci anni ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del museo sperimentale e della segreteria didattica forniti della laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali o delle scienze biologiche, sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori con i criteri di cui ai precedenti commi, considerando come corrispondenti le qualifiche che avevano pari coefficiente di stipendio ».

La discussione di questo articolo è rinviata a quando ci sarà pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

*(Inquadramento degli assistenti tecnici)*

Nella carriera degli assistenti tecnici sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto degli esperti.

Gli impiegati con qualifica attuale di esperto capo assumono la qualifica di assistente tecnico capo.

Gli impiegati con qualifica attuale di esperto principale assumono la qualifica di assistente tecnico principale.

Gli impiegati con qualifica di primo esperto assumono la qualifica di primo assistente tecnico.

Gli impiegati con qualifica attuale di esperto assumono la qualifica di assistente tecnico.

Gli impiegati con qualifica attuale di esperto aggiunto assumono la qualifica di assistente tecnico aggiunto.

Gli impiegati con qualifica attuale di vice esperto assumono la qualifica di vice assistente tecnico.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

*(Inquadramento dei segretari di amministrazione)*

Nella carriera dei segretari di amministrazione sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

*(Inquadramento dei segretari tecnici)*

Nella carriera dei segretari tecnici sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca.

Gli impiegati con qualifica attuale di segretario principale assumono la qualifica di segretario tecnico principale.

Gli impiegati con qualifica attuale di primo segretario assumono la qualifica di primo segretario tecnico.

Gli impiegati con qualifica attuale di segretario assumono la qualifica di segretario tecnico.

Gli impiegati con qualifica attuale di segretario aggiunto e di vice segretario assumono rispettivamente la qualifica di segretario tecnico aggiunto e di vice segretario tecnico.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

*(Inquadramento degli aiutanti tecnici)*

Nella carriera degli aiutanti tecnici sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

nenti ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Gli attuali aiutanti tecnici capi con oltre 6 anni di anzianità nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente 271 sono inquadrati fra gli aiutanti tecnici alla prima classe di stipendio, conservando l'anzianità eccedente i 6 anni ai fini degli aumenti periodici. I restanti aiutanti tecnici sono inquadrati alla classe di stipendio corrispondente all'ex coefficiente della qualifica di provenienza.

Nella prima attuazione della presente legge ed entro un anno dall'entrata in vigore di essa, nella carriera degli aiutanti tecnici possono essere inoltre collocati, a domanda, alla classe di stipendio iniziale, fino a novanta unità, su proposta del comitato amministrativo, i dipendenti della carriera dei sorveglianti tecnici o del ruolo degli operai, che abbiano compiuto almeno dieci anni di lodevole servizio comunque prestato alle dipendenze dell'Istituto.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Non capisco come mai gli aiutanti tecnici capo, oltre ad avere un trattamento economico superiore, derivante dalla loro collocazione, conservino anche l'anzianità eccedente i 6 anni, ai fini degli aumenti periodici.

SCARPA. Poiché sono portati ad un livello superiore, hanno anche gli scatti che corrispondono a quel livello.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Questo accade perché altrimenti avrebbero una decurtazione di stipendio.

SCARPA. A me sembra che tutto questo sia semplicemente l'equivalente, a questo livello, di quanto abbiamo già approvato per le categorie superiori. Si tratta, inoltre, di una spesa veramente modesta.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione*: Io ho delle perplessità unicamente per quanto riguarda il mantenimento dell'anzianità.

SCARPA. Bisognerebbe sentire anche le obiezioni di queste persone, perché ascoltandole noi ci siamo convinti che questa norma è indispensabile.

PRESIDENTE. Propongo che, per il momento, si accantoni l'articolo 28.

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

(*Inquadramento degli aiutanti di amministrazione*)

Nella carriera degli aiutanti di amministrazione sono inquadrati gli impiegati attual-

mente appartenenti alla carriera degli aiutanti, conservando la qualifica di provenienza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 30:

ART. 30.

(*Inquadramento del personale ausiliario tecnico*)

Nella carriera del personale ausiliario tecnico sono inquadrati anche in posizione di soprannumero fino al riassorbimento in occasione di successive vacanze, gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

Il personale con qualifica attuale di sorvegliante tecnico capo è inquadrato alla prima classe di stipendio. Il personale con qualifica attuale di sorvegliante tecnico è inquadrato alla seconda classe di stipendio. Il personale con qualifica attuale di agente tecnico è inquadrato alla terza classe di stipendio, con decorrenza dalla data di immissione nel ruolo organico.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 31:

ART. 31.

(*Inquadramento del personale ausiliario di amministrazione*)

Nella carriera del personale ausiliario di amministrazione sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti alla carriera del personale addetto agli uffici, conservando la qualifica di provenienza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 32:

ART. 32.

(*Nomina a ricercatore*)

Nel primo concorso a ricercatore, bandito in ciascun laboratorio a termini dell'articolo 3, un terzo dei posti disponibili complessivamente per effetto dell'aumento di organico delle carriere direttive tecniche, è riservato agli impiegati delle carriere inferiori che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio di ruolo al momento della pub-

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

blicazione del bando e che siano provvisti del diploma di laurea previsto dal bando stesso.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Signor Presidente, propongo che si sostituiscano le parole « un terzo » con le parole « due decimi ».

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Vorrei far presente che ci stiamo occupando dei concorsi per i ricercatori. Poiché nell'Istituto ve ne sono di anziani e capaci, che hanno già svolto parecchia attività, vorremmo che avessero diritto di precedenza, con un certo margine.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. A noi sembra che un terzo rappresenti un numero piuttosto elevato rispetto al principio di dare modo agli esterni di accedere ai posti mediante concorso. D'altra parte, non si tratta che di un ritorno al testo originario.

Ad ogni modo, il Governo si rimette alla Commissione.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Noi riteniamo che stabilire un terzo sia necessario per soddisfare certe istanze da parte degli interessati. Poiché si tratta, in fondo, di una differenza minima, vorrei pregare la Commissione di non accogliere l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 32, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 33:

ART. 33.

(*Nomina ad assistente tecnico*).

Nel primo concorso ad assistente tecnico, bandito in ciascun laboratorio a termini dell'articolo 10 un terzo dei posti disponibili complessivamente per effetto dell'aumento di organico, è riservato agli impiegati delle carriere inferiori che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio di ruolo al momento della pubblicazione del bando e che siano provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono altresì essere ammessi al suddetto concorso gli impiegati della carriera esecutiva tecnica sprovvisti del suddetto titolo di studio, purché abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio nella carriera e siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

(*Nomina ad aiutante tecnico*)

Nel primo concorso ad aiutante tecnico, bandito per ciascun laboratorio a termini dell'articolo 14, un terzo dei posti disponibili complessivamente per effetto dell'aumento di organico, è riservato agli impiegati della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici ed ai dipendenti del ruolo degli operai che abbiano almeno 8 anni di servizio comunque prestato alle dipendenze dell'Istituto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 35:

ART. 35.

(*Trattamento degli Operai*)

Agli operai dell'Istituto superiore di sanità è attribuita la paga annua lorda di cui alla tabella C annessa alla presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

Agli effetti degli aumenti periodici della paga di cui al precedente comma agli operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è conservata la rispettiva anzianità posseduta nella categoria di appartenenza.

Al suddetto personale si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1966, n. 1480.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 36:

ART. 36.

(*Prestatori d'opera in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331*)

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, limitatamente a quanto in essa previsto circa nuove utilizzazioni di personale estraneo all'amministrazione dello Stato.

Le persone che prestano attualmente servizio alle dipendenze dell'Istituto ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni sono mantenute in servizio nell'attuale posizione fino al compimento dei pe-

---

 IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTITUZ.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968
 

---

riodi di servizio prescritti per fruire dei benefici previsti dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 37:

ART. 37.

(Concorsi in fase di svolgimento)

I concorsi per l'ammissione e per l'avanzamento nelle varie carriere dell'Istituto che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, fossero già banditi o in fase di svolgimento, saranno espletati con le modalità previste dalle norme vigenti alla data della pubblicazione dei relativi bandi.

Con lo stesso decreto di nomina, i vincitori dei suddetti concorsi verranno assegnati alle nuove qualifiche con le modalità del presente titolo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 38:

ART. 38.

(Valutazione di servizio)

I dipendenti dell'Istituto superiore di sanità, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, beneficeranno, a domanda, una sola volta e fino al 31 dicembre 1974, di una riduzione pari alla metà - o comunque non superiore ad un massimo di 30 mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le progressioni nelle singole carriere. Le relative decorrenze non potranno essere comunque anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le suddette disposizioni non si applicano per le carriere direttive tecniche.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Gli stessi vantaggi qui contenuti sono stati richiesti dai medici provinciali e dal personale del Ministero della sanità. Non vedo perché, in questo caso, si debba dare questo privilegio; chiedo il rinvio della norma.

SCARPA. Visto che era stato respinto per i medici provinciali, potremmo cominciarlo ad inserire per questi dipendenti e poi tentare di ottenerlo anche per gli altri.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione sull'articolo 38 è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 39 sul quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 39.

(Servizi a pagamento)

Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del Ministero per la sanità, può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni.

Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella A) annessa alla presente legge.

Per i servizi non previsti nella tabella A) e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del provvedimento è rinviato a domani.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 22,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO